DDL delega di riordino della normativa sulla protezione civile:conclusa al Senato la seconda lettura

7 Febbraio 2017
L'Aula del Senato ha licenziato, in seconda lettura, il disegno di legge di delega al Governo per il riordino delle norme sul sistema nazionale di protezione civile (DDL 2068/S, Relatori i Senatori Stefano Collina e Massimo Caleo, entrambi del Gruppo parlamentare PD), nel testo proposto dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Territorio e Ambiente.
Nel corso dell'esame è stato sostanzialmente confermato il testo approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati, con l'approvazione di due modifiche relative ai criteri di delega sugli strumenti di finanziamento della protezione civile. Nello specifico, viene eliminata la norma con cui si prevede che le dotazioni del Fondo nazionale di protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali e del Fondo regionale di protezione civile sono rimesse alla legge di stabilità e viene precisato che la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale, debba essere conforme alle previsioni di cui all'art. 40, comma 2, lett. p), della L. n.196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Il testo prevede, in particolare, la delega al Governo ad adottare, **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento, **uno o più decreti legislativi** di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

Tra gli ambiti oggetto della delega:
– disciplina dello **stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga** alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea;
– previsione, anche sulla base di apposite norme speciali, di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, prevedendo **trasparenti procedure di verifica successiva**, in relazione, tra l'altro, **alle procedure di acquisizione di lavori,** servizi e forniture e **alla gestione dei rifiuti, delle macerie e delle terre e rocce da scavo** prodotte in condizioni di emergenza;
– disciplina delle **procedure finanziarie e contabili** che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e **dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo** successivo **e del subentro delle amministrazioni** competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione, nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato d'emergenza e in relazione ad esso, anche prevedendo riduzioni degli obiettivi del patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate;
-disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi consistenti in **interventi strutturali** e non strutturali **di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche** e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche.

I decreti legislativi delegati sono emanati nel rispetto dei principi e **criteri direttivi specificatamente indicati** tra cui:
– **identificazione delle tipologie dei rischi** per i quali si esplica l'azione di protezione civile. Al riguardo, resta confermata, come richiesto dall'ANCE nel corso dell'esame in prima lettura (si veda, al

riguardo, la notizia di Interventi ANCE del **17 luglio 2015**) la previsione che **non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi relativi** oltre che **ad eventi** programmati, anche a quelli **programmabili in tempo utile** che possano determinare criticità organizzative;
–**raccordo delle attività di pianificazione** in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli **con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale** nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;
-introduzione di appositi **strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi** durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza.

I suddetti decreti legislativi **definiscono, inoltre, i criteri da seguire per l'adozione, entro due anni** dalla data di entrata in vigore degli stessi, **di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione**, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il testo torna ora alla Camera per la terza e, probabilmente, definitiva lettura.

Si veda precedente del **25 settembre 2015**.